



ALLEGATO 1

Intervento del Prof. Lorenzo Rook, Presidente SPI - Società Paleontologica Italiana in occasione della audizione presso il Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici del MiBACT nella seduta del 23 maggio 2017

“Problematiche relative alla tutela dei beni paleontologici”

La materia concernente i “beni paleontologici” è regolata dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio dove all’art. 10 (comma 4, lettera a) si definiscono come compresi tra i Beni culturali:

“le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le antiche civiltà” riprendendo così quanto già stabilito dalla prima legge sui Beni culturali (la L. 1089/1939, nota come “Legge Bottai”).

Da questa definizione conseguono le successive disposizioni tra le quali, in primis:

- art. 88 (Attività di ricerca), c.1: “Le ricerche archeologiche e in genere le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'art. 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero”
- art. 90 (Scoperte fortuite), c.1: “Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate dall'art. 10 ne fa denuncia entro 24 ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza [...]”

Tale disciplina generale è da lungo tempo considerata difficilmente applicabile in toto al patrimonio paleontologico e già in passato, al fine di superare l'impostazione della Legge Bottai del 1939, si è cercato di porre rimedio a queste difficoltà con una circolare ministeriale (la cosiddetta Circolare 63/STRAP – “Tutela delle cose di interesse paleontologico”), che all’epoca (quasi 20 anni fa’, nel 1999) ha rappresentato un tentativo del Ministero di costruire un rapporto con coloro che si occupano della ricerca paleontologica, anche grazie all’operato di una apposita “Commissione Paleontologica” istituita nel 1995 presso gli uffici centrali del Ministero e costituita da Docenti universitari, Direttori di Musei e da Funzionari ministeriali di concerto con la Società Paleontologica Italiana.

Malgrado l’encomiabile sforzo compiuto con questa iniziativa in maniera congiunta dal Ministero e dalla comunità scientifica dei paleontologi, il suo successo è risultato in qualche modo limitato, con una applicazione a macchia di leopardo sul territorio nazionale: vi sono regioni in cui la circolare è stata recepita e si è instaurato un buon rapporto tra soprintendenze e università/musei, e regioni in cui la circolare è rimasta totalmente inapplicata. Tra le esperienze positive registrate è certamente degna di nota quella di “Paleontologia preventiva” messa in atto dalla Soprintendenza del Piemonte [A seguito di segnalazione di rinvenimento o della progettazione per realizzazione di opere (cave, strade, abitazioni, centri commerciali, etc.) i funzionari della Soprintendenza si mettono in contatto con il referente regionale (Paleontologo presso l’Ateneo torinese) richiedendo una valutazione della possibile esistenza di rischio paleontologico nell’area oggetto dell’attività e, qualora il referente riscontri la possibilità di tale rischio, vengono messe in atto attività

preventive e/o di monitoraggio durante i lavori].

L'attenzione da parte del Ministero alla questione "beni paleontologici" dopo il 1999 è quindi scemata sino quasi a divenire quiescente, non avendo più convocato (e neppure rinnovato) la "Commissione Paleontologica" (commissione che oggi, di fatto, non è più esistente). Ulteriori e recenti evidenze della "disattenzione" per le "cose che interessano la paleontologia" da parte del MiBACT sono:

- i) l'esclusione del profilo del "Paleontologo" dal concorso per 500 funzionari bandito dal MiBACT - con grande pubblicità - nel dicembre 2016. La presenza di funzionari paleontologi negli organici delle Soprintendenze ai Beni Archeologici è prevista nelle piante organiche del MiBACT ma ad oggi in tutta Italia è in servizio solamente 1 funzionario paleontologo (presso la Soprintendenza di Chieti);
- ii) l'esclusione dei beni paleontologici dalle normative che regolano la definizione dei profili di competenza dei restauratori. Mancanza questa che avrà come conseguenza che non solo il MiBACT, ma anche i Musei scientifici e le Università di ambito scientifico (naturalistico e geo-paleontologico) avranno la possibilità di selezionare con i propri bandi unicamente tecnici e restauratori che nella loro formazione sono sprovvisti della pur minima preparazione di Paleontologia, di Geoscienze applicate ai beni culturali etc..

In un quadro più ampio, considerando la natura dei "fossili" come elemento naturale componente di base di molte formazioni rocciose (un fossile è per definizione una qualsiasi testimonianza della vita del passato geologico, o delle tracce delle attività lasciate da forme viventi nel passato), il problema della gestione e tutela dei beni paleontologici è complesso ed articolato. Si pensi solo che un importante settore produttivo del paese come l'attività estrattiva industriale nella quasi totalità di lavorazione di materiali lapidei ed inerti distrugge (e.g. produzione di ceramiche, laterizi etc.) o commercializza (rocce calcaree per edilizia, rivestimenti etc.) materiali che contengono materiali paleontologici (o addirittura ne sono integralmente costituiti).

Per quanto riguarda la ricerca e la raccolta di campioni di rocce e fossili nel territorio nazionale da parte dei ricercatori italiani sussiste, sempre derivato dal D.Lgs. 42/2004, l'obbligo di comunicazione al MiBACT. Tale obbligo è spesso giudicato sproporzionato rispetto alle normali attività (in special modo per le indagini paleontologiche orientate agli stadi di stratigrafia e biostratigrafia) e da ciò si produce la conseguenza che ricerca e campionamento di fatto vengono portate avanti senza che nessuna comunicazione pervenga al Ministero, il quale non è quindi in grado di salvaguardare beni che potrebbero potenzialmente avere un rilevante valore scientifico.

Pur nella consapevolezza delle non poche difficoltà interpretative ed applicative, la SPI ritiene che l'attuale impianto legislativo non debba essere riformato e non sposa l'ipotesi di proposte legislative dedicate quali ad esempio la proposta di legge d'iniziativa del deputato Naccarato (Disciplina della ricerca, dell'estrazione e della raccolta di campioni di rocce, minerali e fossili) presentata il 17 luglio 2007. Si ritiene piuttosto che la ripresa ed il ripristino operativo di quanto impostato con la circolare 63/STRAP del 1999, adattandola all'attuale impianto legislativo ed al nuovo quadro organizzativo del MiBACT sia la strada preferenziale da seguire. Una circolare interpretativa della legislazione in materia di beni paleontologici dovrà certamente tutelare il regolare proseguimento di importanti attività produttive nazionali, ma anche integrare tale tutela con una ragionevole operatività che consenta il procedere di tutte quelle attività che sono legate all'ambito scientifico e della ricerca geologica e paleontologica (anche in considerazione della varia e diversificata realtà della componente "amatoriale" che molto spesso opera in collaborazione/coordinamento

con istituzioni scientifiche, università, musei, etc.).

In conclusione la Società Paleontologica Italiana porta all'attenzione del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici del MiBACT:

- a) L'importanza che funzionari "Paleontologi" siano presenti negli organici delle Soprintendenze.
- b) L'urgenza che sia ripristinata e resa operativa la già istituita "Commissione Paleontologica".
- c) L'urgenza che le accezioni di "Bene paleontologico" e "Sito paleontologico", così come definite nell'allegato 1 della circolare 63/STRAP del 1999, vengano acquisite ed integrate nella attuale normativa sui Beni culturali;
- d) L'urgenza di porre rimedio alla mancanza di uno specifico profilo di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari alle attività di restauro o di conservazione dei Beni Paleontologici (e più in generale dei beni museali naturalistici).